

UPSKILL

Società dedicata alla formazione di

ergonGROUP

Chi siamo

Siamo Upskill, società di ErgonGroup **specializzata nella formazione e nei servizi formativi**. Grazie all'eredità acquisita dalla holding, abbiamo sviluppato una consolidata esperienza, in aziende di ogni settore e dimensione, **nella gestione dell'intero processo formativo**.

Non ci limitiamo a trasferire nuove competenze, ma a saperle utilizzare in modalità vincente.

SIAMO PARTE DI ERGONGROUP

Nata come **"società del sapere"**, con gli anni e l'esperienza ErgonGroup ha sviluppato un know-how sempre più esteso in risposta alle esigenze di persone, aziende e istituzioni che necessitano di crescere colmando gap, acquisendo tecnologie, sviluppando eccellenze individuali di team e di organizzazione.

Oggi ErgonGroup rinnova la propria promessa al mercato evolvendo il proprio modello di business in **tre grandi società votate all'iper-specializzazione**:

- **Resolve** divisione dedicata alla consulenza che affianca imprenditori e manager, del settore pubblico e privato, nel delineare strategie e calarle nelle organizzazioni in modo semplice, tecnologico e sostenibile.
- **Jobros**, agenzia per il lavoro non convenzionale specializzata nel mondo Digital & IT che accompagna persone e imprese nella loro crescita.

RESOL/E
Consulenza strategica,
digitalizzazione e sostenibilità

UPSKILL
Formazione per le imprese
e le persone

JObros
Agenzia per il lavoro
non convenzionale

ergonGROUP
Più competenti. Più intelligenti. Più veloci.

UPSKILL



PRESENTIAMOCI

SPEAKER

DENIS QUAS

Area Compliance Director di Resolve

Quando gli si chiede perché ha scelto come professione la sicurezza sul lavoro, risponde “può sembrare strano, ma la gestione della sicurezza è una passione”. Esperto nell’ambito dei sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ritiene che la conformità alle normative passa da un approccio organizzato dei processi aziendali interni. Da sempre amante del lavoro sul “campo”, svolge incarichi di RSPP e sviluppa progetti in ambito sostenibilità ambientale e sociale..



OGGI PARLIAMO DI:

- 1. Nuovo Accordo Stato-Regioni: le novità in ambito sicurezza del lavoro 2025**
 - » Cambiamenti legislativi legati alla normativa
 - » Soggetti istituzionali, accreditati, organismi paritetici e sindacali: chi si occupa della formazione in azienda?
 - » La formazione dei lavoratori alla luce della sentenza della Corte di Cassazione
 - » Patente a punti
- 2. Tradurre la conoscenza in azioni**
 - » La formazione si fa smart e digitale
 - » Oltre la cogenza: il tuo ufficio QSA in azienda

📈 Le modifiche al D.lgs. 81/08

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 7 e del 14 novembre 2024. APPROVATI 1.
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



RINVIO

Il Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione

⬆️ Le modifiche al D.lgs. 81/08



LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215

+

LEGGE 3 luglio 2023, 48



articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008



Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



Il Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione

📈 Monitoraggio sulla formazione

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

📈 Il Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione



Regioni (GTI) – INL - INAIL - Ministero del lavoro


**STATO DELL'ARTE
BOZZA 2024**

📈 Organizzazione generale

I soggetti formatori

dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, seminari e convegni

1. I soggetti «istituzionali»
2. I soggetti «accreditati»
3. Organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori



↑ I soggetti istituzionali

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della difesa; Ministero della salute; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministero dell'interno;
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- Università;
- Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- INAIL;
- INL;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni

I soggetti accreditati

- i soggetti formatori accreditati almeno presso una Regione o Provincia Autonoma in conformità al modello di accreditamento delle Regioni e Provincia autonoma, ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009
- **esperienza almeno triennale** di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata

DEROGA > per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell'accREDITAMENTO regionale



Organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori

- Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/200 e inseriti nel Repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo (DM 171/2022).
- Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio.

Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione.

Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

↑ I soggetti formatori

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo.

In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti previsti dall'Accordo.



I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo.

In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti previsti dall'Accordo.

🏠 Requisiti dei docenti

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nell'Accordo



- **Ambienti confinati**

→ **modulo giuridico-tecnico + esperienza professionale nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento**

→ **modulo pratico + esperienza professionale pratica almeno triennale riferita ai contenuti dello stesso modulo**

- **Attrezzature di lavoro**

→ **modulo tecnico + conoscenza tecnica dell'attrezzatura**

→ **modulo pratico + esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.**

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente la formazione rivolta esclusivamente ai propri lavoratori, preposti e dirigenti.



l'ASR 2016 prevedeva solo nei riguardi dei propri lavoratori

📈 Organizzazione dei corsi





Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- predisporre il **progetto formativo** secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30discenti → limite che non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning
- per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
- tenere il **registro di presenza** dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento → *uniforme percentuale di frequenza*
- predisporre il verbale della verifica finale;
- predisporre l'attestato di formazione



Corsi di formazione specifici

Corsi di formazione e aggiornamenti

- CORSO PER LAVORATORI
- CORSO PER PREPOSTI 
- CORSO PER DIRIGENTE 
- CORSO PER DATORE DI LAVORO 
- CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP
- CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
- CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV)
- CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011)
- CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008 

📈 Corso per lavoratori

Il rischio correlato al documento valutazione rischi (basso-medio-alto)

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

**Formazione
generale**

durata minima 4 ore

la formazione generale costituisce credito
formativo permanente

**Formazione
specificata**

**min 4 ore rischio basso;
min 8 ore rischio medio;
min 12 ore rischio alto.**



Gli argomenti, i contenuti e la durata devono essere adeguati all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi

AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI 6 ORE

↑ Corso per preposti

★ novità

- Aggiuntivo alla formazione del lavoratore

Durata minima

• 12 ore (era 8)

AGGIORNAMENTO
OGNI 2 ANNI 6
ORE

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.

aggiornamento solo in aula e videoconferenza (no e-learning).



*3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al **presente articolo**, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.*

↑ Circolare INAIL 1 16/02/2022 chiarimento INAIL

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti **dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente **ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37** del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.



Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Direzione generale P.zza Repubblica, 59 00185 Roma www.ispettorato.gov.it

↑ Corso per dirigenti

★ novità

Durata minima

• 12 ore (era 16)

AGGIORNAMENTO
OGNI 5 ANNI 6
ORE

+ modulo aggiuntivo “cantieri” IN CASO DI OPERATIVITA’ IN CANTIERE –Es. SETTORE EDILE 6 ore (**anche in e-learning**)



*3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al **presente articolo**, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.*

↑ Corso per datore di lavoro

★ novità

**DURATA
MINIMA**

• 16 ore



+ modulo aggiuntivo "cantieri" IN CASO DI OPERATIVITA' IN CANTIERE -Es. SETTORE EDILE 6 ore
(anche in e-learning)

AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI DURATA MINIMA 6 ORE

📈 Corso per datore di lavoro che svolge incarico di RSPPP

★ novità



MODULO COMUNE

• 8 ore

interamente in aula

**MODULI
INTEGRATIVI**

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo integrativo 2: Pesca	A 03 - Pesca	12 ore
Modulo integrativo 3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI DURATA MINIMA 6 ORE



Corso per lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR N.177/2011)

★ novità

**DURATA
MINIMA**

- 4 ore TEORIA
- 8 ore PRATICA

**AGGIORNAMENTO
OGNI 5 ANNI
4 ore parte pratica**

Le docenze sono effettuate da docenti formatori con requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro +

- Esperienza professionale nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento in riferimento al modulo giuridico-tecnico
- Esperienza professionale pratica almeno Triennale in riferimento al modulo pratico





Corso per addetti alla conduzione carri raccogli frutta CRF

★ novità

**DURATA
MINIMA**

- 4 ore TEORIA
- 4 ore PRATICA

**AGGIORNAMENTO
OGNI 5 ANNI
4 ore parte pratica**

Le docenze sono effettuate da docenti formatori con requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

→ Esperienza professionale pratica almeno triennale in riferimento al modulo pratico

Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.

La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.

Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 prove. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.





Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione dei materiali (CMM)

★ novità

**DURATA
MINIMA**

- 4 ore TEORIA
- 4 ore PRATICA

**AGGIORNAMENTO
OGNI 5 ANNI
4 ore parte pratica**

Le docenze sono effettuate da docenti formatori con requisiti di cui alla normativa

vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro +

→ Esperienza professionale pratica almeno triennale in riferimento al modulo pratico





Corso di formazione teorico-pratico per i lavoratori addetti alla conduzione

MODULO BASE

- 4 ore

Il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore. L'abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.

★ novità

**AGGIORNAMENTO
OGNI 5 ANNI
4 ore parte pratica**





Corso di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte




FIG. 1 GRU A PONTE BITRAVE




FIG. 2 GRU A PONTE MONOTRAVE



FIG. 3 GRU A CAVALLETTO



FIG. 4 GRU A CAVALLETTO ZOPPO

⤴ Modalità di erogazione dei corsi di formazione

presenza fisica

↓
modalità più consolidata



e-learning



modalità mista



**video conferenza
sincrona**

↑ In presenza

La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell'ambiente di lavoro del discente.

Nell'ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature

→ Laddove si faccia ricorso a break formativi (durata breve 15-30 min) la formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto.



Metodologie didattiche

Vanno scelte prioritariamente in funzione dell'obiettivo formativo, ma anche in relazione alla disponibilità di spazi, di tempo, di risorse e tenendo conto della complessità di gestione da parte del formatore

Metodologie didattiche attive

Lezioni frontali




Simulazioni



Lavori di gruppo

Casi di studio



📡 Video conferenza sincrona



Finalmente regolamentata

In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.

📈 Metodologie didattiche con utilizzo di ITC

Strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento

Realtà aumentata e virtuale - Simulatori/Bordo macchina - Gamification

- La **realtà aumentata** consente di fornire indicazioni tecniche a distanza in tempo reale e di sperimentare procedure nuove anche complesse. L'utilizzo della realtà virtuale consente di usufruire di momenti formativi, senza essere fisicamente presenti in un determinato luogo di lavoro e di simulare diversi scenari a scopo esercitativo e didattico.
- **Simulatori/Bordo macchina:** software di simulatore virtuali per acquisire abilità manuali e pratiche
- **Gamification:** metodologia che usa i meccanismi tipici del gioco e in particolare del videogioco per favorire il coinvolgimento e stimolare la motivazione e l'attenzione dei discenti



⬆️ Modalità di erogazione dei corsi di formazione

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso ^{1,2}
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Non consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	consentita solo per il modulo giuridico
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

↑ Verbali delle verifiche finali

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i **verbali delle verifiche finali**, a cura **del soggetto formatore** e devono contenere i seguenti elementi minimi:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte **del responsabile del progetto formativo**;
- esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico.




↑ Attestazioni

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- d) modalità di erogazione del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- f) data e luogo.

Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale



↑ Fascicolo del corso

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione "*Fascicolo del corso*".

Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, **per almeno 10 anni** e deve contenere:


- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.



↑ Le Figure per l'organizzazione dei corsi

RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI


Soggetto avente comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente. È il responsabile della progettazione formativa ed è coinvolto nell'analisi dei fabbisogni formativi. Cura sia la progettazione di massima che di dettaglio, si interfaccia con i docenti e i tutor nella definizione delle strategie formative, nelle scelte delle modalità di erogazione, delle modalità di verifica degli apprendimenti, intermedie e finali, in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo e dalla legislazione in materia. Può essere responsabile sia di singoli percorsi formativi, sia di singole tipologie di corsi di formazione ovvero di tutta la progettazione formativa del soggetto formatore. Il responsabile dei progetti formativi può essere individuato tra i docenti del corso



⬆ Le Figure per l'organizzazione dei corsi

DOCENTE

Soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto della formazione nell'area disciplinare di afferenza in base alle specifiche conoscenze e competenze. Deve conoscere anche la specificità e le dinamiche della formazione su SSL, con particolare riferimento alle metodologie didattiche più idonee per l'apprendimento degli adulti.




📈 Le Figure per l'organizzazione dei corsi

TUTOR D'AULA

Soggetto esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo (aula in presenza fisica o aula virtuale) in grado di fornire ai discenti indicazioni operative sulla fruizione del corso, sull'accesso e utilizzo dei materiali didattici, sugli aspetti logistici nonché di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche e nella somministrazione delle esercitazioni e delle prove di verifica. È responsabile del monitoraggio dell'andamento dell'attività didattica, della rilevazione delle esigenze dei partecipanti, del rispetto degli aspetti organizzativi che hanno impatto sulla gestione d'aula, osservando la coerenza con gli obiettivi didattici, il regolare andamento dello svolgimento della dinamica di apprendimento e in generale la coerenza con quanto previsto dal progetto formativo.

Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, **il tutor d'aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata** la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.





Disposizioni transitorie e allegati

Disposizioni transitorie

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore **il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

In fase di prima applicazione e comunque **non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo**, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

CORSI DATORI DI LAVORO

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, **i datori di lavoro** sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso **venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.**

I corsi di formazione **per datore di lavoro**, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui **contenuti** siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.

L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Disposizioni transitorie

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore **il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 **per i quali è riconosciuto credito formativo totale.**

DIRIGENTI

Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, **per il quali è riconosciuto credito formativo totale.**

PREPOSTI

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Disposizioni transitorie

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso **venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi all'entrata in vigore del presente accordo**. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, **i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti**.

Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Disposizioni transitorie

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, **carroponti**) del presente accordo **devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo**. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, **già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti**.

L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato

Allegato III e riconoscimento dei crediti

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RLS	DL	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE

Allegato III e riconoscimento dei crediti

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RLS	DL	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE*
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/

* il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo indicato nella prima colonna della tabella nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta.

Allegato e riconoscimento dei crediti

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		DL modulo aggiuntivo cantieri	Dirigente modulo aggiuntivo cantieri	LAVORATORE Sospetto inquinamento	Operatore attrezzature di lavoro
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
RSPP Modulo A + B comune+ B-Sp3 + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
ASPP (Modulo A + B)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
ASPP Modulo A + B comune+ B-Sp3	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DL-RSPP con modulo integrativo 3	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DL Cantiere	art. 97 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	/	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE cantiere	art. 97 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	/	FREQUENZA	FREQUENZA

Allegato e riconoscimento dei crediti AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		ASPP	RSPP	CSP/CSE	DL-RSPP	DL
ASPP	Presente accordo	/	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	TOTALE	TOTALE
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	TOTALE
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d. lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

Allegato e riconoscimento dei crediti AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	DIRIGENTE	PREPOSTO	LAVORATORE	LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
ASPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA
LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/




Verifica dell'apprendimento e dell'efficacia formativa

↑ Verifica dell'apprendimento

Le verifiche dell'apprendimento possono essere effettuate in tempi diversi

- in ingresso, in itinere e finali
- con tecniche e strumenti diversi → test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche
- Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande); 10 domande per l'aggiornamento
- Colloquio: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;
- Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;
- Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro





MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSP	Colloquio o test
Modulo A (RSP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche



MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento



Verifica dell'efficacia formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, **deve**, anche **verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro**

misurare l'effettivo cambiamento

La formazione sulla SSL deve influire sulle azioni e sui comportamenti di tutti i soggetti della prevenzione!





Verifiche dell'efficacia formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Il datore di lavoro, coadiuvato dal RSPP, può utilizzare una delle seguenti modalità:

1. Analisi infortunistica aziendale

Per la valutazione dell'efficacia dell'attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i "mancati infortuni".

Le informazioni raccolte consentono di effettuare l'analisi pre-post sugli infortuni e i "mancati infortuni" nell'arco temporale prescelto.

Laddove l'analisi evidenzia carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.





Verifica dell'efficacia formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

2. Questionari da somministrare al personale

Si tratta di valutare tramite un [questionario di autovalutazione](#) l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi:

- la percezione del pericolo da parte dei lavoratori
- la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali
- la percezione dell'esperienza da parte del lavoratore
-






Verifica dell'efficacia formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

3. Check list di valutazione

La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro.

Si deve pertanto definire una check- list che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri.

Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro.





Controllo e monitoraggio delle attività formative



Controllo delle attività formative e monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo

Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Gli Organi di vigilanza effettuano monitoraggio e controlli sulle attività formative utilizzando i seguenti strumenti:

- COMUNICAZIONE AVVIO CORSI
- CONTROLLI DOCUMENTALI E OPERATIVI: CHECK - LIST

Comunicazione e avvio corsi

- È uno strumento di monitoraggio e controllo
- Non attiene ai corsi di aggiornamento
- Gestita tramite piattaforma telematica, deve essere trasmessa prima dell'attivazione del corso di formazione.



PER QUALI CORSI?

- attrezzature di lavoro
- ambienti confinati

QUALI DATI?

- tipologia di corso
- le modalità di erogazione ai sensi di quanto previsto dalla parte IV punto 3
- articolazione temporale e calendarizzazione
- luoghi di svolgimento per i corsi in presenza



Per i corsi e-learning e videoconferenza il soggetto formatore dovrà fornire le credenziali di accesso al corso su richiesta degli organi di vigilanza

📈 Controlli documentali e operativi: check list

Nel corso dell'attività di vigilanza è possibile effettuare, anche ai fini del monitoraggio, controlli sulle attività formative acquisendo i seguenti documenti:

- copia dei singoli attestati di frequenza
- possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente da parte del soggetto formatore ed erogatore
- programma del corso e progetto formativo
- registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti e dei docenti
- possesso dei requisiti da parte dei docenti
- elenco dei partecipanti che hanno ricevuto l'attestato e, se necessario, i loro indirizzi
- documentazione relativa alle verifiche finali e/o intermedie effettuate
- verbale finale del corso



📈 Monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo

Al fine di consentire l'attività di monitoraggio sull'applicazione dell'Accordo, gli organi di vigilanza provvederanno ad elaborare appositi report relativamente a:

- n. controlli effettuati durante l'attività di vigilanza
- n. controlli effettuati durante l'erogazione del corso
- tipologia di soggetto formatore
- tipologia di corso formazione
- modalità di erogazione
- n. docenti privi dei requisiti
- n. e tipologie (registro presenze, verbali delle verifiche, identificazione dei discenti, rispetto del programma del corso) di carenze inerenti al fascicolo del corso
- n. attestati non conformi al presente accordo
- n. di corsi effettuati con attrezzature carenti dei requisiti generali di cui alla parte II paragrafo 8.1
- n. di corsi effettuati in assenza dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi



I dati saranno trasmessi annualmente al **Comitato ex art. 5** il quale può definire interventi di coordinamento della vigilanza a livello nazionale sulle attività formative, nonché individuare ulteriori modalità per l'effettuazione dei controlli sulle attività formative da parte degli organi di vigilanza.

↑ Ricapitolando

- L'accordo abroga i 5 diversi Accordi in Vigore
- L'allegato III contiene la tabella dei crediti formative
- Il Corso per ambienti confinati va erogato entro 12 mesi
- Il Corso datore di Lavoro va concluso entro 24 mesi
- Per I primi 12 mesi hanno piena validità corsi erogati in base agli Accordi abrogate o nel rispetto dell'Allegato XIV (coordinatori)
- Ai corsi erogati < in vigenza> degli Accordi attuali è attribuito credito formativo totale
- L'Accordo non entrerà in vigore da subito , ma entro il primo anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile organizzare corsi di formazione in base alle attuali regole , che avranno piena efficacia legale e totale riconoscimento



Ricapitolando

Chi fa il corso da preposto adesso di 8 ore, deve rifarlo da 12 ore quando esce l'accordo?

“La bozza del nuovo Accordo prevede che per i preposti *‘sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale’*. **L’Accordo prevede inoltre che non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possano essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni precedenti.**

Per i Preposti che hanno svolto un **corso di formazione da 8 ore non è quindi necessario fruire il corso da 12 ore previsto dal nuovo Accordo.**

L’Accordo prevede inoltre che l’obbligo di aggiornamento per il preposto, **per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, *‘dovrà essere ottemperato entro 12 mesi’* dalla data di entrata in vigore dell’Accordo”**

Ricapitolando

Gestire un corso per l'uso del carroponte svolto prima dell'uscita dell'Accordo Stato-Regioni per essere riconosciuto valido successivamente?

“La bozza del nuovo Accordo prevede che, per essere riconosciuti come formazione pregressa, i corsi già erogati debbano essere conformi a quanto previsto per i nuovi corsi: *‘I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato’*. Il punto 8.3.11 è appunto relativo al corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte”. ATTENZIONE SI PARLA DI CONTENUTI MA NON DI ORE.

ATTENZIONE il Giudice , in sede di infortunio, verifica che il corso di formazione sia stato organizzato con dei tempi che dimostrino l'effettiva competenza e consapevolezza della persona.

Ricapitolando

I corsi di aggiornamento relativi alla conduzione delle attrezzature potranno essere fatti in e-learning o videoconferenza sincrona?

I corsi di aggiornamento per la conduzione delle attrezzature potranno essere erogati solo in presenza, in aula. Non sono ammesse né la videoconferenza sincrona né tantomeno la modalità e-learning.

Ricapitolando

La figura del tutor d'aula è sempre obbligatoria?

“La bozza del nuovo Accordo prevede l'obbligo della presenza di un *'tutor d'aula'* per "i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza)".

Per i corsi di formazione in presenza fisica *'è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti'*.

L'Accordo specifica inoltre che è *'fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati'*, normativa che quindi potrebbe prevedere maggiori obblighi”;

Ricapitolando

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che al paragrafo 10 "Disposizioni transitorie" indica che:

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve **essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione**.

I 60 giorni sono quindi il periodo entro il quale il dipendente **deve terminare** la formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni, **NON** il periodo entro il quale il datore di lavoro può avviare il lavoratore a svolgere attività lavorative in assenza di una specifica formazione.

Oltre al limite temporale, è previsto che il lavoratore riceva la formazione iniziale prima di essere adibito alla propria attività perché il datore di lavoro deve sempre assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha precedentemente ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento, come previsto dal comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Pertanto prima il datore di lavoro fornisce l'idonea formazione al lavoratore, prima potrà consentire al lavoratore di accedere alla propria mansione.

Nella bozza del nuovo Accordo non è più presente l'indicazione del precedente accordo del 2011 che prevedeva la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dalla assunzione".



Il caso

Il caso

Nella recente sentenza del 13 febbraio 2024, n. 6301, la Cassazione Penale, Sezione 4, ha sottolineato con fermezza non solo il ruolo cruciale della formazione dei lavoratori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sancendo chiaramente come queste pratiche non siano solo raccomandazioni ma obblighi imprescindibili per i datori di lavoro, ma anche che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere impartita da formatori qualificati prima che il lavoratore sia adibito alla sua mansione.



Il caso in questione riguarda l'infortunio di un lavoratore interinale, con mansioni di letturista di contatori, il quale ha subito gravi lesioni a seguito di un incidente sul lavoro. La Corte ha condannato l'amministratore unico e legale rappresentante della società per la quale lavorava il dipendente, evidenziando la mancanza di una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, contravvenendo così all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

LA FIGURA IMPUTATA

Le accuse sono mosse contro l'amministratore unico e legale rappresentante della società presso la quale era assunto il lavoratore infortunato. Includono negligenza, imprudenza, imperizia e la violazione dell'articolo 2087 del codice civile "Tutela delle condizioni di lavoro" e delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, l'amministratore unico e legale rappresentante è accusato di non aver fornito una formazione sufficiente e adeguata al lavoratore in materia di salute e sicurezza, come previsto dall'articolo 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" del D.Lgs. 81/08.

Il caso

A tal proposito, la Corte rilevava che il lavoratore era stato impiegato nella mansione assegnata avendo svolto esclusivamente un corso generale sulla sicurezza e non anche il corso specifico, durante il quale avrebbe dovuto ricevere istruzioni dettagliate collegate alle mansioni. I giudici consideravano, inoltre, irrilevante il fatto che il collega più anziano del lavoratore gli avesse intimato di non compiere l'azione rivelatasi in seguito lesiva.

La Suprema Corte ribadiva, infatti, **il principio secondo cui «l'adempimento dell'obbligo di formazione e informazione non è surrogabile dal travaso di conoscenze dai colleghi più esperti»**, evidenziando contestualmente che, laddove l'obbligo formativo fosse stato adempiuto previamente in maniera formale, al lavoratore sarebbe stata impartita la direttiva corretta.

I CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

la Corte ha chiarito che *«non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato»*.

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale la formazione specifica e tempestiva, va erogata prima che il lavoratore venga adibito alla propria mansione, ed è vista come un requisito essenziale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in grado di evitare eventi lesivi causati da condotte imprudenti dei lavoratori00

In sostanza, il lavoratore dovrà essere informato e formato immediatamente, appena assunto, anche con percorsi formativi non coerenti con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, purché la formazione in conformità all'Accordo suddetto sia completata entro 60 giorni dall'assunzione. Deve essere sempre soddisfatto l'obbligo in capo al datore di lavoro di far svolgere la formazione sulla sicurezza e l'eventuale addestramento prima di adibire il lavoratore all'attività

⬆️ Problemi aperti

- Accreditamento Soggetti Formatori non istituzionali
- E – Learning
- Formazione specifica Lavoratori ☒ puntare su una formazione più «on the job»
- Valutazione di efficacia
- Verifiche di apprendimento più efficienti / efficaci
- Vigilanza sui Soggetti Formatori
- Requisiti dei Docenti-Formatori
- Inserimento curriculare dell'insegnamento della sicurezza nei percorsi scolastici





Patente a crediti

Patente a crediti

Ecco i punti principali riguardanti la patente a crediti nei cantieri:

- 1. Introduzione della patente a crediti:** Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti).
- 2. Punteggio iniziale:** La patente a crediti parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere incrementati fino a un massimo di 100 crediti.
- 3. Obbligatorietà:** La patente a crediti è uno strumento di qualificazione obbligatorio per operare nei cantieri temporanei o mobili.
- 4. Funzionamento:** Il sistema di crediti prevede che, in caso di incidenti o violazioni delle norme di sicurezza, i crediti vengano decurtati. Al contrario, il rispetto delle norme e la partecipazione a corsi di formazione possono incrementare il punteggio.
- 5. Formato digitale:** La patente è rilasciata in formato digitale, facilitando la verifica e il monitoraggio del punteggio.
- 6. Sanzioni:** Le imprese e i lavoratori autonomi che non rispettano l'obbligo di dotarsi della patente a crediti possono incorrere in sanzioni.

Patente a crediti

Il rilascio della patente è automatico e avviene attraverso la presentazione di una domanda da parte del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore autonomo.

La domanda può essere presentata anche tramite un delegato.

I requisiti necessari includono alla data odierna:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Adempimento degli obblighi formativi
- Possesso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido
- Possesso di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) valido
- Certificazione di regolarità fiscale, se prevista
- Designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto

↑ Patente a crediti

Le sanzioni specifiche per chi non rispetta l'obbligo di dotarsi della patente a crediti nei cantieri includono:

- 1. Multe:** Le imprese e i lavoratori autonomi possono essere soggetti a multe pecuniarie.
- 2. Sospensione dell'attività:** In caso di gravi violazioni, può essere disposta la sospensione temporanea dell'attività lavorativa.
- 3. Decurtazione dei crediti:** La patente a crediti può subire una decurtazione dei punti in caso di incidenti o violazioni delle norme di sicurezza.
- 4. Revoca della patente:** In casi estremi, la patente a crediti può essere revocata, impedendo così di operare nei cantieri temporanei o mobili.



Patente a crediti

Per aumentare il punteggio della patente a crediti nei cantieri, è possibile adottare le seguenti misure:

- 1. Rispetto delle norme di sicurezza:** Assicurarsi di seguire tutte le normative di sicurezza sul lavoro per evitare incidenti e violazioni.
- 2. Partecipazione a corsi di formazione:** Frequentare corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza e sulle tecniche di lavoro sicure.
- 3. Implementazione di buone pratiche:** Adottare e mantenere buone pratiche operative e di gestione nei cantieri. (modelli di Organizzazione 231 e Sistemi Gestione Sicurezza ISO 45001 o linee Guida uni inail)
- 4. Monitoraggio e miglioramento continuo:** Effettuare regolari controlli e audit interni per identificare e correggere eventuali carenze.
- 5. Coinvolgimento dei lavoratori:** Promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori nelle iniziative di sicurezza e nei programmi di formazione.

↑ Patente a crediti

Sanzione amministrativa per imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con una patente con meno di 15 crediti

E' prevista una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro** (applicata quando il 10% del valore dei lavori è inferiore a questa soglia o non determinabile), non soggetta alla procedura di diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

E' prevista l'**esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici** di cui al D.Lgs. n. 36/2023 **per un periodo di 6 mesi**.

Il provvedimento interdittivo è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Obbligo di verifica del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve **verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi**, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91**, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

A large, stylized number '1' graphic on the left side of the slide. It consists of a solid dark red vertical bar on the left, and a series of four upward-pointing chevrons on the right, all in a lighter shade of red. The chevrons are stacked vertically, with the top one being the smallest and the bottom one being the largest, creating a sense of height and progression.

Testo Unico gennaio 2025: le novità

RELAZIONE ANNUALE SULLA SICUREZZA (Art. 14 – bis)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro riferita all'anno precedente. Lo stabilisce l'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Contenuto: Il documento, che sarà sottoposto all'esame delle Camere, fornirà una sintesi dettagliata delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e illustrerà gli interventi programmati per rafforzare le attività di prevenzione per l'anno in corso.

SORVEGLIANZA SANITARIA: MAGGIOR EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ (ART. 41):

Le principali novità includono:

- 1. Visite mediche pre-assunzione:** la visita medica preventiva potrà essere effettuata anche prima dell'assunzione. Questo consentirà di valutare l'idoneità del lavoratore ancor prima dell'ingresso in azienda, riducendo tempi e rischi di non conformità.
- 2. Visite mediche per assenze prolungate:** in caso di assenze superiori a 60 giorni, il medico competente deciderà se effettuare una visita medica al rientro del lavoratore; se la visita non è necessaria, il medico sarà comunque obbligato a esprimere un giudizio di idoneità sulla base delle condizioni cliniche disponibili.
- 3. Riduzione degli esami ripetitivi:** per evitare duplicazioni, il medico competente potrà utilizzare indagini ed esami già effettuati dal lavoratore, purché siano compatibili con le finalità della visita e aggiornati. **Questo rappresenta un passo avanti verso la semplificazione delle procedure.**

ADDIO ALLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI: SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE EDILI

Abrogata la norma che obbligava i datori di lavoro del settore edile a dotare il personale di una **tessera di riconoscimento**. L'articolo 304, comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, **cancellando** i commi 3, 4 e 5 che introducevano tale adempimento. La decisione mira a una **semplificazione** amministrativa per le imprese, in quanto l'obbligo in questione risulta già contemplato dagli articoli 26, comma 8, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Quest'ultimo decreto, infatti, disciplina già la materia e prevede anche **sanzioni amministrative** per i trasgressori, rendendo di fatto superflua la precedente normativa. In sintesi, si elimina una **duplicazione** normativa a vantaggio di una maggiore chiarezza e **snellimento** burocratico per il settore delle costruzioni.

Fonte [Novità dalla legge 203/2024, modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro | TusciaUp](#)

⬆ Perché scegliere IlTuoUfficioQSA?

Le aziende hanno di fronte numerose sfide nell'ambito di materie quali la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente.

Questi ambiti da un lato possono essere fonte di grattacapi per gli imprenditori e richiedono competenze e personale preparato e sempre aggiornato per poter stare al passo con le normative cogenti e con le richieste del mercato; d'altro canto possono diventare un asset strategico competitivo se sfruttati al meglio.

IlTuoUfficioQSA si occupa attivamente di tutti questi aspetti in modo **da prendersi carico, monitorare e assicurare che l'azienda rispetti le leggi e i regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, le pratiche ambientali e le integri con i processi aziendali.**

Con Resolve hai un partner che ti permette di liberare le tue risorse oggi impegnate in attività cogenti efficientando i processi e riducendo al contempo il rischio di sanzioni legali e multe con un aumento del tuo rating verso i clienti.



IL
TUO
UFFICIO **QSA**
by Resolve

UPSKILL

📈 Il nostro lavoro in ambito Sicurezza

I nostri numeri (2024):



8653 ore di formazione



2800 allievi formati



1673 attivazioni di corsi e-learning



116 docenti coinvolti



689 corsi attivati

- Possibilità di beneficiare di contributi per la **formazione finanziata**
- Pianificazione della formazione in **tutta Italia**, per le aziende multi-sede
- Team completo e strutturato per i **fabbisogni delle GRANDI IMPRESE**
- Modalità formative **custom e ibride** (corsi in presenza, online, e-learning, esperienziale)
- Possibilità di ideare e realizzare **corsi in e-learning personalizzati**
- Utilizzo della piattaforma LMS per monitorare l'andamento della fruizione (Learning Analytics)



DOMANDE

Chiedete in chat le vostre curiosità



UPSKILL

by ErgonGroup

**BENVENUTO
AL LIVELLO
SUCCESSIVO**

www.upskill-formazione.it